



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Mentre nel caso di consulenza tecnica o di perizia in materia penale occorre avere riguardo al valore del bene o dell'utilità oggetto dell'accertamento risultante dagli atti, per la consulenza tecnica nel giudizio civile il riferimento va fatto con richiamo alle norme di cui agli artt. 10 e successivi del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore secondo cui il valore della causa si determina dalla domanda.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Il magistrato nello stabilire correttamente l'importo da liquidare al nominato consulente debba accertare, nel caso di C.T.U. civile, sulla base delle norme sulla competenza previste nel codice di rito, il valore della controversia in relazione alla domanda, mentre, nel campo penale, dovrà fare riferimento al valore economico del bene o dell'utilità che costituiscono oggetto dell'accertamento e della contestazione quale risulta dagli elementi obiettivi del processo.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio (nella specie incaricato di espletare un accertamento contabile circa il tasso di interesse da applicarsi alle rate di un mutuo) deve aversi riferimento non all'intero ammontare del mutuo, ma, in applicazione del principio generale, valevole anche al di fuori delle questioni di competenza, secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda, **in relazione agli importi oggetto di contestazione** e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico di ufficio, qualora non sia possibile attenersi al valore della controversia stante il carattere indeterminabile di quest'ultimo, si deve procedere, in via residuale, mediante il sistema delle vacanze



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Il compenso al C.T.U. incaricato in un procedimento di accertamento tecnico preventivo può essere calcolato a percentuale, e quindi non necessariamente a tempo o con onorario da un minimo ad un massimo, pur in mancanza di domanda su cui individuare il valore della controversia, perché **il giudice può ritenere congruo quello indicato dal C.T.U.** nella sua richiesta di liquidazione.

E' stata ritenuta legittima la determinazione dell'onorario ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 anziché art. 1, seconda parte, ovvero art. 12 stesso d.P.R., ad un ingegnere, nominato in un procedimento di istruzione preventiva per accertare vizi e difetti di costruzione di un edificio e l'adeguatezza degli impianti su di esso alle relative norme per il funzionamento, malgrado l'assenza di domanda di accertamento dei costi per eliminarli ovvero di incidenza di essi sul valore dell'immobile.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

TETTO MASSIMO DELLE TABELLE

QUANDO C'E' IMPORTO MASSIMO DI
SCAGLIONE A CUI APPLICARE LE
PERCENTUALI, CHE SUCCEDA SE SI
SUPERA L'IMPORTO?

(ES. ART. 2 e 4 TABELLE)



TETTO MASSIMO DELLE TABELLE - segue

**SI RIMANE NELL'AMBITO DEGLI IMPORTI
FISSATI, SENZA CONSIDERARE
L'ECCEDENZIA, SALVA LA POSSIBILITA' DI
APPLICARE L'AUMENTO DI CUI ALL'ART.
52 RICORRENDONE I PRESUPPOSTI**



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

CUMULABILITA' DEGLI ONORARI E UNICITA' DELL'INCARICO

IN LINEA GENERALE VALE PRINCIPIO
DELL'UNICITA' DELL'INCARICO E DELLA
OMNICOMPRESIVITA' DEGLI ONORARI

CUMULABILITA' DEGLI ONORARI E UNICITA' DELL'INCARICO - SEGUE

TUTTAVIA SE GLI ACCERTAMENTI
RICHIESTI DALLE FINALITA' DEL
QUESITO IMPLICANO ATTIVITA'
DIVERSE TRA LORO E QUINDI DOTATE
DI PROPRIA AUTONOMIA E' POSSIBILE
CONTEGGIO SEPARATO E CUMULO DEI
COMPENSI



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO, DEVE AVERSI RIGUARDO ALL'ACCERTAMENTO RICHIESTO DAL GIUDICE E, OVE SI TRATTI DI **ACCERTAMENTO PLURIMO**, ANCORCHÉ IN BASE AD INCARICO UNITARIO, È LEGITTIMA LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SOMMANDO QUELLI RELATIVI A CIASCUNO DEI DISTINTI ACCERTAMENTI RICHIESTI. (IN UNA FATTISPECIE, RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO SUBITO DA UNA SOCIETÀ PER LA CATTIVA GESTIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE E DEI SINDACI, ESSENDO NECESSARIE SPECIFICHE INDAGINI IN TEMA SIA DI BILANCI CHE DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE, E' STATA RITENUTA GIUSTIFICATA L'APPLICAZIONE DI CRITERI DISTINTI DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO A SECONDA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA, ANCORCHÉ CONSIDERATA UNITARIAMENTE IN RELAZIONE ALL'UNICO FINALE ACCERTAMENTO DEMANDATO DAL GIUDICE)



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Il compenso del CTU e accertamenti multipli: unità o pluralità degli incarichi. **Il punto della giurisprudenza della Corte di Cassazione**

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, qualora il consulente sia chiamato a svolgere accertamenti plurimi, ove l'indagine effettuata sia sostanzialmente unitaria, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest'ultimo sia stato oggetto di autonome e distinte indagini e valutazioni (Cass. civ., sez. II, ord., 4 gennaio 2024, n. 214, in Massimario Cassazione 2024, Cassazione civile sez. II - 13/06/2023, n. 16768, in Massimario Cassazione 2023).

segue



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dal D.M. 30 maggio 2002, art. 29, riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, che - in quanto previsti distintamente da differenti articoli del D.M. - comportano una liquidazione autonoma del compenso. Cassazione n. 7174/2010

segue



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Se è vero, pertanto, che, ai fini della determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico Cassazione n. 3414/2006, è altrettanto vero che, qualora si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti. Cass. n. 6233/2006; n. 7186/2007; n. 21224/2014

segue



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Il criterio di liquidazione non può essere ancorato esclusivamente al dato formale dell'unicità dell'incarico, ma diviene essenziale accertare se le finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori o accertamenti i quali, seppure distinti, siano ripetitivi o omogenei. Nel primo caso potrebbero ricorrere i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi; nella seconda, invece, varrebbe il concetto dell'unitarietà del compenso. Cassazione civile sez. II, 08/03/2023, n.6927

segue



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

La valutazione sulla unicità o pluralità dei quesiti autonomi posti dal giudice prescinde dalla pluralità delle domande poste, delle attività svolte e delle risposte date, in quanto dipende dal collegamento funzionale tra gli accertamenti e le indagini tecnico - peritali eseguite, potendo gli stessi definirsi unitari o plurimi soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota l'unitarietà dell'incarico, da cui discende l'unitarietà dell'onorario. Cass., Sez. 2, 7/11/2018, n. 28417

segue



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Quando vengono effettuate più indagini tra loro autonome e indipendenti, il consulente ha diritto a una remunerazione che deve tener conto del valore dei singoli accertamenti realizzati, sicché è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass., Sez. 2, 19/12/2002, n. 18092), mentre quando la pluralità degli accertamenti non preclude l'omogeneità dell'oggetto della domanda posta dal giudice, il consulente avrà diritto a un compenso che tenga conto del valore della controversia nella sua complessità. (Cass., Sez. 2, 23/11/2021, n. 36292; Cass. 29/1/2016, n. 1627; Cass., Sez. 2, 23/3/2007, n. 7186; Cass., Sez. 2, 7/11/2018, n. 28417)

segue



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l'indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall'utilizzo di applicativi informatici, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni. (Cass., Sez. 2, 7/11/2018, n. 28417)

segue



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

La liquidazione del compenso in caso di pluralità di accertamenti richiede che i parametri di quantificazione corrispondano ai valori delle domande cui si riferisce ciascuna delle indagini svolte, fatta salva la possibilità di creare degli "insiemi" in presenza di valutazioni omogenee o ripetitive, come nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per i quali va fatta una valutazione cumulativa dell'insieme, mentre in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi deve procedersi ad un'autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di Euro 516.456,90. (Cass., Sez. 2, 17/3/2016, n. 5325; conformi a Cass., Sez. 2, 20/3/2009, n. 6892; Cass., Sez. 2, 20/3/2009, n. 6892; Cass., Sez. 2, 31/3/2006, n. 7632)

ESEMPI DI CUMULABILITA'

- art. 2 e art. 5
- art. 2 e art. 16
- art. 12 e art. 16
- art. 13 e art. 16

TABELLE D.M. 2002

ATTIVITA' DI CHIARIMENTI

**VA VERIFICATO SE CHIARIMENTI SIANO
DOVUTI O MENO A CARENZE
DELL'ELABORATO PERITALE.**

**SE I CHIARIMENTI SONO DOVUTI A
CARENZE, NON SPETTANO COMPENSI
AGGIUNTIVI.**



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Non spetta al C.T.U. alcun compenso aggiuntivo per aver effettuato, dopo il deposito della relazione, un supplemento di indagini se tale supplemento è stato reso necessario dalle carenze della prima relazione

Art. 71 –T.U. 115/2002

**LE SPETTANZE AGLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO,
SONO CORRISPOSTE A DOMANDA DEGLI
INTERESSATI, DA PRESENTARSI A PENA DI
DECADENZA**

- **ENTRO 100 GIORNI DAL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI PER GLI ONORARI E LE SPESE TRASCORSI DUECENTO GIORNI DALLA**
- **ENTRO 200 GIORNI DALLA TRASFERTA, PER LE SPESE E INDENNITÀ DI VIAGGIO E SOGGIORNO DEGLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO**

Art. 168 –T.U. 115/2002

**LA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE AGLI
AUSILIARI DEL MAGISTRATO E
DELL'INDENNITÀ DI CUSTODIA È EFFETTUATA
CON DECRETO DI PAGAMENTO, MOTIVATO,
DEL MAGISTRATO CHE PROCEDE.**

**IL DECRETO È TITOLO PROVVISORIAMENTE
ESECUTIVO.**

Art. 130. T.U. 115/2002 – GRATUITO PATROCINIO

Gli importi spettanti al difensore,
all'ausiliario del magistrato e al consulente
tecnico di parte sono ridotti della metà.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Grazie per l'attenzione